

ras tutela giudiziaria

**CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE  
RAS TUTELA GIUDIZIARIA**

(approvato dal CdA in data 7 settembre 2006)

## CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE RAS TUTELA GIUDIZIARIA

### INDICE

<b>Premessa</b> .....	4
<b>Il Consiglio di Amministrazione</b>	
1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione .....	5
2. Informazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione .....	6
3. Presidente del Consiglio di Amministrazione.....	6
4. Informazioni al Consiglio di Amministrazione.....	7
<b>Il controllo interno</b>	
5. Controllo interno .....	8
<b>Il Collegio Sindacale</b>	
6. Nomina dei sindaci .....	9
7. Regole di comportamento dei sindaci.....	9
<b>La società di revisione e i soggetti della stessa rete</b>	
8. Società di revisione e soggetti della stessa rete .....	10
<b>Le regole di trasparenza</b>	
9. Sito web.....	11
10. Trattamento delle informazioni privilegiate.....	11
11. <i>Internal dealing</i> .....	12
12. Assemblee .....	13
<b>Le regole di tutela dei clienti</b>	
13. Principio generale .....	14
14. Reti distributive .....	14

## **Le regole di comportamento**

15. Principi generali .....	15
16. Codice etico .....	15
17. Conflitti di interesse ed operazioni con parti correlate .....	15
18. Riservatezza sulle informazioni confidenziali e privilegiate .....	16
19. Regole di comportamento per determinati settori .....	17
20. Regole di comportamento per le operazioni in prodotti derivati.....	17
21. Antiriciclaggio ed antiterrorismo.....	17
22. Sicurezza e <i>data privacy</i> .....	18
23. Antitrust .....	18

## **Aggiornamenti**

24. Aggiornamenti del presente codice .....	19
---	----

## **Allegati**

- A. Regole di *Internal dealing*
- B. Codice etico
- C. Regole di comportamento dei componenti gli organi sociali e dei dipendenti del gruppo Allianz S.p.A. che operano in settori di particolare delicatezza

## PREMESSA

L'istituzione di un adeguato sistema di *corporate governance* è fondamentale per lo sviluppo dell'attività economica e sociale e per l'affidabilità delle imprese e dei loro gruppi sui mercati nazionali ed esteri.

A partire dal 2000, il sistema di *corporate governance* del Gruppo Ras si è rafforzato con azioni ed interventi volti ad accrescere la fiducia e la soddisfazione degli *stakeholders* delle Società del Gruppo (cioè di tutti i soggetti portatori di interessi nei confronti delle Società quali azionisti, clienti ed assicurati, dipendenti, fornitori, eccetera), in sintonia con l'evoluzione delle Società e dei mercati, domestici e internazionali.

In questa ottica, i recenti sviluppi del Codici di *corporate governance* delle Società del Gruppo Ras si sono particolarmente focalizzati su nuove norme volte a :

- massimizzare il valore per gli azionisti e per gli altri *stakeholders*, in primo luogo i clienti;
- aumentare il controllo sui rischi di impresa;
- migliorare la trasparenza nei confronti del mercato.

Ras Tutela Giudiziaria aderisce a tali principi, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2006 e provvede a recepire i contenuti del codice di *corporate governance* predisposto dalla Società Controllante con alcune modifiche ed adattamenti in relazione alla struttura organizzativa della Società.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### 1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione degli affari della Società. Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge e per Statuto sociale non è espressamente riservato all'assemblea.

Esso si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di un Vicepresidente, o su iniziativa di due amministratori ai sensi di legge e di Statuto sociale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce le regole di *corporate governance* aziendale;
- b) attribuisce e revoca le deleghe ad uno o più Amministratori Delegati, definendone i limiti e le modalità di esercizio.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite, nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 5;

- c) determina l'eventuale remunerazione degli Amministratori, comprese eventuali forme di benefit aziendali;
- d) ferme le deleghe di poteri conferite, viene informato tempestivamente e procede all'esame delle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e, tra queste, delle operazioni atipiche o inusuali nonchè in potenziale conflitto di interesse, incluse quelle con parti correlate di cui all'art. 17;
- g) esamina l'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società;
- h) riferisce agli azionisti in assemblea nei termini previsti dallo statuto.

Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'interesse sociale con l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, della soddisfazione dei clienti e della crescita professionale dei collaboratori.

La Società intende inoltre mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi *stakeholders*, in particolare - oltre ai soci, ai clienti ed ai collaboratori - i fornitori, i partners d'affari nonchè, più in generale, le comunità locali, nazionali ed internazionali in cui opera.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In questi casi gli Amministratori Delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

## **2. INFORMAZIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Al fine di consentire un'informazione degli Amministratori che consenta loro di svolgere con cognizione di causa i loro compiti, la Segreteria del Consiglio di Amministrazione, in riferimento diretto con il Presidente e l'Amministratore Delegato, si adopera perché gli amministratori vengano informati sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la Società e gli organi sociali.

Analoga informativa viene fornita ai componenti del Collegio Sindacale.

## **3. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente ha le competenze ed i poteri ad esso riservati dalla legge e dallo Statuto sociale.

In particolare, egli convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, determinandone l'ordine del giorno.

Egli coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione e guida lo svolgimento delle relative riunioni.

Fatti salvi i casi di necessità, urgenza o obblighi di riservatezza, il Presidente si adopera affinché, per il tramite della Segreteria del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione siano forniti, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, gli elementi informativi utili a consentire un'efficace partecipazione ai lavori dell'organo collegiale relativamente alle deliberazioni di particolare rilievo.

In particolare, in anticipo rispetto ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi viene resa disponibile - con la riservatezza del caso - copia del verbale della seduta precedente, al fine della sua formale approvazione durante la riunione.

Ai sensi degli artt. 14,15, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale, spetta al Presidente di accertare la regolarità di costituzione dell'assemblea nonché dirigere e regolare i lavori assembleari e le discussioni e di stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni.

#### **4. INFORMAZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, di norma nel corso delle sue riunioni, tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite.

Riferisce altresì sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, il cui esame non sia riservato al Consiglio di Amministrazione, effettuate dalla Società e, tra queste, sulle operazioni atipiche o inusuali nonché in potenziale conflitto di interesse, incluse quelle con parti correlate di cui all'art. 17.

Analoga informativa viene fornita al Collegio Sindacale.

## IL CONTROLLO INTERNO

### 5. CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno, come definito dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO Report)*, è un processo svolto dai dirigenti e da altri operatori della struttura aziendale che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sulla realizzazione degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- affidabilità delle informazioni e dei bilanci;
- conformità alle leggi ed ai regolamenti (ed alle direttive interne) in vigore.

Al sistema di controllo interno si applicano le normative vigenti in materia, in particolare le disposizioni in vigore per le società assicuratrici.

Il Consiglio di Amministrazione fissa le linee di indirizzo del sistema di controllo interno.

Lo stesso Consiglio è informato periodicamente sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del sistema, in particolare, con cadenza annuale, al completamento della procedura di autovalutazione, che ha l'obiettivo di verificare il sistema nel suo complesso e di assicurare che i principali rischi aziendali sono identificati e gestiti in modo adeguato.

L'Amministratore Delegato attua gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione attraverso la progettazione, la gestione ed il monitoraggio del sistema di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell' Amministratore Delegato, designa il Responsabile della Revisione Interna, che ha lo scopo di valutare e monitorare l'efficacia e l'efficienza del sistema stesso.

Il Responsabile della Revisione Interna - a cui competono le responsabilità e gli obblighi delle normative vigenti *pro tempore* - riferisce all' Amministratore Delegato ed al Collegio Sindacale nei termini e con le modalità di legge.

## IL COLLEGIO SINDACALE

### 6. NOMINA DEI SINDACI

La procedura per la nomina del Collegio Sindacale è ispirata alla massima trasparenza.

Le proposte all'Assemblea dei soci per la nomina alla carica di sindaco sono depositate presso la sede sociale nei termini e con le modalità di cui allo Statuto sociale.

### 7. REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI SINDACI

I Sindaci adempiono ai doveri loro riservati dalla legge e collaborano con gli organi sociali e le funzioni aziendali nelle materie di loro competenza, in coerenza anche con le finalità del presente Codice di *corporate governance*.

I Sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza dagli altri organi sociali, dalle funzioni aziendali, nonché dagli azionisti che li hanno eletti.

I Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata per la comunicazione all'esterno della Società di tali documenti ed informazioni.

## **LA SOCIETA DI REVISIONE E I SOGGETTI DELLA STESSA RETE**

### **8. SOCIETA DI REVISIONE E SOGGETTI DELLA STESSA RETE**

La Società di Revisione ha i compiti e le funzioni ad essa riservate dalla legge e dai regolamenti applicabili. In particolare, alla Società di Revisione incaricata compete l'attività di revisione e di organizzazione contabile.

Gli incarichi di revisione del bilancio di esercizio vengono conferiti dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

Gli incarichi alla Società di Revisione incaricata diversi da quello di revisione del bilancio di esercizio, purchè consentiti dalla legge e dai regolamenti, vengono conferiti previo parere del Collegio Sindacale.

Le cause di incompatibilità con la Società di Revisione sono quelle previste dalle vigenti normative.

E' vietato il conferimento a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la Società di Revisione, di incarichi diversi dalla revisione che appaiano incompatibili con quest'ultima in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata.

L'Assemblea dei soci viene informata dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi - rispetto a quello di revisione - alla Società di Revisione incaricata nonchè dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la Società di Revisione.

## LE REGOLE DI TRASPARENZA

### 9. IL SITO WEB

Anche al fine di assicurare l'omogeneità informativa, specie nell'interesse dei piccoli azionisti, il gruppo Allianz S.p.A. mette a disposizione sul proprio sito *web* ([www.ras.it](http://www.ras.it)), ove opportuno anche in lingua inglese, quanto segue:

1. il bilancio e le relazioni periodiche obbligatorie nonché, in generale, documenti e comunicati destinati al mercato, incluse le informazioni in materia di *Internal dealing*;
2. il Codice di *corporate governance*, con i relativi allegati, la Relazione annuale sulla *corporate governance*, lo Statuto sociale ed il Regolamento di Assemblea;
3. l'informativa ai soci sui termini e le modalità di esercizio dei loro diritti, quali partecipazione all'Assemblea, incasso dividendi, operazioni sul capitale, eccetera;
4. i dati storici ed attuali sulla Società, sull'andamento dei titoli in Borsa, sull'azionariato, eccetera;
5. gli strumenti di *web communication* (quali *newsletter*, possibilità di chiedere informazioni via *e-mail*, eccetera).

Sul sito ogni cliente può controllare la propria posizione assicurativa e finanziaria (polizze, sinistri, scadenze dei pagamenti, portafoglio e andamento dei fondi del gruppo).

### 10. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

L'Amministratore Delegato sovrintende alla corretta gestione ed alla comunicazione al pubblico ed alle autorità delle informazioni privilegiate, cioè delle informazioni - non rese pubbliche - che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari emessi da Allianz S.p.A. ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi (informazioni cosiddette *price sensitive*).

Le comunicazioni alle autorità ed al pubblico - inclusi soci ed investitori, analisti e giornalisti - vengono effettuate dalla capogruppo nei termini e con le modalità di cui alle vigenti normative, nel rispetto del principio della parità informativa.

Dette comunicazioni vengono rese disponibili, sul sito *web* di Allianz S.p.A..

Di norma, le comunicazioni vengono effettuate, d'intesa con l'Amministratore Delegato, dalle seguenti funzioni della capogruppo:

- Segreteria Societaria - Compliance Department ed Ufficio Soci rispettivamente per le comunicazioni alle autorità ed ai soci;
- Comunicazione e Immagine per le comunicazioni alla stampa;
- Pianificazione Strategica - Investor Relations per le comunicazioni agli investitori istituzionali.

Tutti gli Amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti.

## **11. INTERNAL DEALING**

Al fine della massima trasparenza sul mercato, gli amministratori, i sindaci, l'alta direzione e i dipendenti o collaboratori che hanno accesso ad informazioni privilegiate come definite nell'art. 10 (nel seguito: "persone rilevanti") devono informare la capogruppo e questa il mercato delle operazioni effettuate sugli strumenti finanziari quotati emessi da Allianz S.p.A. nonché su strumenti finanziari derivati o *covered warrant*.

Allo scopo di prevenire ipotesi di utilizzo improprio di informazioni privilegiate e di conseguente pregiudizio per il Gruppo Ras, il Consiglio di Amministrazione ha altresì previsto di uniformarsi alla normativa sul *blocking period* adottata dalla capogruppo, che stabilisce per le persone rilevanti il divieto di compiere operazioni sugli strumenti finanziari quotati emessi da Allianz S.p.A. nonché su strumenti finanziari derivati o *covered warrant*.

In dettaglio, i *blocking period* sono i seguenti:

- 40 giorni precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione di Allianz S.p.A. che rende pubblici i primi risultati di ogni esercizio;
- 15 giorni precedenti le riunioni dei Consigli di Amministrazione di Allianz S.p.A. che rendono pubblici i progetti dei bilanci di esercizio, nonché i risultati delle relazioni semestrali e trimestrali.

I suddetti *blocking period* terminano con la diffusione sul mercato dei comunicati con i quali vengono rese pubbliche le informazioni sopra descritte.

Si allega - quale parte integrante del presente documento - il testo delle regole di cui sopra approvate dal Consiglio di Amministrazione (Allegato "A").

## **12. ASSEMBLEE**

Una congrua rappresentanza del Consiglio di Amministrazione partecipa alle assemblee.

## LE REGOLE DI TUTELA DEI CLIENTI

### 13. PRINCIPIO GENERALE

La Società orienta le proprie attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti e, pertanto, indirizza le proprie attività ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

In coerenza con quanto sopra, la Società monitora costantemente il grado di soddisfazione della propria clientela e tiene sotto controllo la qualità dei servizi forniti.

I collaboratori della Società sono tenuti, nella loro attività professionale e nei loro rapporti con la clientela e gli altri *stakeholders*, a dare informazioni trasparenti ed accurate.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, eventuali situazioni di conflitti di interesse vengono comunicate alla clientela.

### 14. RETI DISTRIBUTIVE

I soggetti che intrattengono rapporti con la clientela e che operano nell'ambito delle reti distributive della Società (agenti assicurativi) sono tenuti a comportarsi, nella loro attività professionale, con diligenza, correttezza e trasparenza.

Essi si adoperano per perseguire in via prioritaria l'interesse della clientela, a cui prestano assistenza continuativa.

Essi operano con efficienza e con leale collaborazione con la propria mandante, fermo restando che il dovere di operare nell'interesse di quest'ultima incontra il limite dell'interesse del cliente.

## LE REGOLE DI COMPORTAMENTO

### 15. PRINCIPI GENERALI

Il comportamento di ogni soggetto che partecipa all'attività della Società - membro di organi sociali, *manager*, dipendente o collaboratore anche esterno - deve ispirarsi a principi generali che, in particolare, prevedono:

- il rispetto dei valori di integrità etica, delle leggi e delle *best practice* di mercato;
- l'individuazione e l'eliminazione delle situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali;
- il rispetto dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali e privilegiate;
- la preminenza dell'interesse della clientela.

### 16. CODICE ETICO

Nell'attività sociale, comportamenti non etici sono di grave pregiudizio per il rapporto di fiducia tra la Società ed i suoi *stakeholders*.

Al fine di esplicitare e rendere vincolanti i valori di correttezza, onestà ed impegno professionale che devono ispirare l'attività del personale della Società, a tutti i livelli, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Codice etico riportato nell'allegato "B", che forma parte integrante del presente documento. A tale Codice etico devono attenersi tutti gli esponenti e dipendenti della Società.

### 17. CONFLITTI DI INTERESSE ED OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In conformità alla legge, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle competenti funzioni aziendali, vigila per l'individuazione delle situazioni di conflitti di interessi anche solo potenziali.

Nei casi di conflitto di interessi si applicano le disposizioni di legge.

Al fine di individuare e risolvere le eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di recepire l'applicazione di una specifica procedura per le operazioni con "parti correlate" predisposta dalla capogruppo, di cui alla comunicazione del 17 dicembre 2002, che forma parte integrante del presente documento. Tale procedura richiede che le operazioni con "parti correlate", di carattere non ordinario siano sottoposte al Consiglio di Amministrazione della capogruppo.

Per parti correlate si intendono quelle così definite dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. A titolo esemplificativo, tra esse sono ricompresi i soggetti appartenenti al medesimo gruppo (quali: società controllanti, controllate e collegate, dirigenti con responsabilità strategiche, amministratori e familiari, eccetera).

Le operazioni con parti correlate - così come sopra definite - vengono effettuate nel rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Nelle operazioni con parti correlate gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione:

- a) informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo;
- b) non partecipano alla discussione e si astengono dalla votazione, allontanandosi dalla riunione se ritenuto opportuno dal Presidente della stessa.

## **18. RISERVATEZZA SULLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E PRIVILEGIATE**

Il Consiglio di Amministrazione recepisce i contenuti del testo delle "Regole di comportamento dei componenti gli organi sociali e dei dipendenti della Società che operano in settori di particolare delicatezza", (allegato "C"), che forma parte integrante del presente documento). Tali "regole di comportamento" prevedono specifiche disposizioni di riservatezza destinate agli amministratori, ai sindaci, alla direzione ed ai dipendenti o collaboratori che possono disporre di:

- informazioni aventi carattere confidenziale oppure
- informazioni privilegiate, cioè informazioni non rese pubbliche e che riguardano uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari - che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi (informazioni cosiddette *price sensitive*).

Tali disposizioni vietano ai soggetti di cui sopra la comunicazione ad altri soggetti delle citate informazioni se non nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni (*distribution prohibition*).

La Funzione Compliance Ras tiene evidenza dei nominativi dei soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate di cui sopra, anche per quanto riguarda i soggetti che fanno parte di Ras Tutela Giudiziaria.

## **19. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER DETERMINATI SETTORI**

Il Consiglio di Amministrazione ha emanato disposizioni vincolanti in materia di operazioni personali su strumenti finanziari e di rapporti con i terzi per i soggetti di cui al primo comma dell'art. 19, riportate nell'Allegato "C".

Al fine di tutelare la fiducia della clientela e rispettare gli obblighi di legge, è vietato ai soggetti di cui sopra l'utilizzo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di informazioni confidenziali o privilegiate per raccomandare a terzi operazioni (*recommendation prohibition*) oppure per finalità estranee all'attività professionale.

In particolare, sono vietate operazioni personali sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono (*trading prohibition*).

Sono altresì vietate operazioni personali su strumenti finanziari di emittenti che la Funzione Compliance Ras segnala con riferimento alla normativa *insider trading*.

Allo scopo di prevenire ipotesi di utilizzo improprio di informazioni privilegiate e di conseguente pregiudizio per la Società e per gli stessi soggetti, ai soggetti di cui sopra si applicano i *blocking period* di cui all'art. 112.

## **20. REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LE OPERAZIONI IN PRODOTTI DERIVATI**

Nel rispetto delle normative vigenti in materia, il Consiglio di Amministrazione emana disposizioni operative per la gestione di strumenti finanziari derivati, in coerenza con l'indirizzo strategico che l'operatività in detti strumenti deve essere ispirata al perseguimento degli obiettivi di contenimento del rischio nonché di raggiungimento di prefissati obiettivi di investimento.

Il Consiglio di Amministrazione fissa in particolare limiti generali di utilizzo degli strumenti finanziari derivati, in coerenza con le esigenze di salvaguardia patrimoniale della Società e con le disposizioni regolamentari applicabili.

## **21. ANTIRICICLAGGIO ED ANTITERRORISMO**

Nel rispetto delle normative vigenti in materia ed in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, la Società vigila ai fini della prevenzione del reato di riciclaggio di denaro (L. 197/1991).

I dipendenti e collaboratori di Ras TG adottano comportamenti coerenti con quanto sopra. Essi fruiscono - attraverso l'Intranet del Gruppo RAS - di procedimenti di autoapprendimento in materia di antiriciclaggio.

La Società vigila anche sull'individuazione degli eventuali rapporti di affari posti in essere da nominativi segnalati come coinvolti nelle attività terroristiche internazionali, sulla base degli elenchi resi pubblici dalle competenti Autorità nazionali ed internazionali.

## **22. SICUREZZA E DATA PRIVACY**

Nel rispetto delle normative vigenti in materia ed in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, la Società si adopera per il più scrupoloso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (L. 626/1994) e di tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Al fine dell'osservanza delle normative citate da parte dei dipendenti e collaboratori, specifici codici e manuali operativi sono a disposizione di essi, unitamente alla fruizione - attraverso l'Intranet del Gruppo RAS - di procedimenti di autoapprendimento.

## **23. ANTITRUST**

Al fine del più scrupoloso rispetto della normativa vigente in tema di libera concorrenza (L. 287/1990), il gruppo Ras pone a disposizione dei dipendenti e collaboratori di Ras Tutela Giudiziaria specifici codici e manuali operativi, oltre a procedimenti di autoapprendimento fruibili sull'Intranet del gruppo.

## AGGIORNAMENTI

### 24.AGGIORNAMENTI DEL PRESENTE CODICE

L'Amministratore Delegato è incaricato dal Consiglio di Amministrazione di aggiornare il presente Codice di *corporate governance* ed i relativi Allegati così come reso opportuno dall'evoluzione dell'operatività del gruppo Ras, di Ras Tutela Giudiziaria e/o dall'esperienza via via maturata nelle materie oggetto delle regole del Codice e/o dall'evoluzione normativa, il tutto nel rispetto delle finalità indicate in Premessa.

Gli aggiornamenti, effettuati anche alla luce delle modifiche apportate al Codice di *corporate governance* Allianz S.p.A., saranno sottoposti al Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Amministratore Delegato è incaricato di dare esecuzione al Codice di *corporate governance*, provvedendo a tutto quanto necessario, utile o opportuno allo scopo.

## **ALLEGATI AL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE**

- A. Regole di *Internal dealing*
- B. Codice etico
- C. Regole di comportamento dei componenti gli organi sociali e dei dipendenti del gruppo Allianz S.p.A. che operano in settori di particolare delicatezza